



## REGOLAMENTO PER L'ACCESSO IN PARTENARIATO TRA IL FONDO PENSIONE PRE.SI.DI. E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO NON CONTRATTUALIZZATO

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento, composto da nr. 12 articoli, disciplina le procedure per la presentazione delle candidature e le eventuali sottoscrizioni degli accordi di partenariato da parte del Fondo pensione Previdenza, Sicurezza e Difesa, (d'ora in avanti, in forma abbreviata "Fondo Pre.Si.Di.") con le organizzazioni sindacali riferite ai lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato, (d'ora in avanti, in forma abbreviata "sindacato richiedente").

### **Art. 2 – Oggetto del partenariato**

Ai fini del presente regolamento si intende, per partenariato, l'accordo con cui il sindacato richiedente accetta di entrare, in qualità di partner, nel Fondo Pre.Si.Di. con l'obiettivo di promuoverne lo sviluppo e l'allargamento della propria base associativa..

L'ingresso nel Fondo Pre.Si.Di. del sindacato richiedente comporta l'obbligo di accettare, rispettare e conformarsi a tutti i principi ed alle regole di funzionamento che governano il Fondo Pre.Si.Di. \_.

### **Art. 3 - Procedimento di richiesta di partenariato e ammissibilità della richiesta**

La richiesta di partenariato dovrà essere presentata dal sindacato richiedente, attraverso il suo rappresentante legale, mediante la compilazione del form di richiesta presente alla pagina <https://www.fondopresidi.it>

La richiesta dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'istanza.

Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti necessari per valutare la finalità del sindacato richiedente con gli scopi del Fondo Pre.Si.Di., tra cui lo statuto e l'atto costitutivo, l'esperienza pregressa maturata in materia di pensioni e la reputazione in generale del sindacato richiedente.

Possono richiedere il partenariato solo i sindacati regolarmente costituiti ai sensi dell'art. 39 della Costituzione.

### **Art. 4 - Valutazione dei requisiti**

La richiesta, correttamente presentata, sarà inoltrata – a cura della Segreteria Generale, che presenterà anche una valutazione preliminare di ammissibilità ai sensi del precedente Art. 3 - al Consiglio di Amministrazione, che verificherà la completezza della domanda e della documentazione allegata ed esprimerà un parere preliminare non vincolante. Quindi sottoporrà la richiesta di adesione all'Assemblea dei delegati, che deciderà sull'eventuale adesione del sindacato richiedente con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto. Le astensioni equivarranno a voto contrario. Fino alla costituzione dell'Assemblea dei Delegati, la decisione di approvazione o reiezione della richiesta di adesione sarà tenuta dal Comitato di Garanzia, che delibererà l'accettazione dell'adesione con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO IN PARTENARIATO TRA IL FONDO PENSIONE PRE.SI.DI. E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO NON CONTRATTUALIZZATO

#### **Art. 5 - Accordo di partenariato**

In caso di accettazione dell'adesione, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pre.Si.Di. predisporrà l'accordo di partenariato conforme al modello allegato al presente regolamento, che sottoscritto dal proprio rappresentante legale, sarà trasmesso al Sindacato richiedente, per sottoporlo alla firma del rispettivo rappresentante legale. L'accordo di partenariato sottoscritto ha effetto dal giorno in cui il Fondo Pre.Si.Di. riceverà tramite PEC il testo dell'accordo sottoscritto dal Sindacato richiedente .

#### **Art. 6 – Obblighi derivanti**

Il sindacato in partenariato acquisisce il diritto di nominare un suo rappresentante nel Comitato di Garanzia e due rappresentanti all'Assemblea dei delegati del Fondo Pre.Si.Di.\_.

#### **Art. 7 - Comunicazioni**

I sindacati in partenariato manterranno una comunicazione regolare per garantire una gestione efficace del partenariato anche mediante l'uso di applicazioni di messaggistica istantanea a cui dovranno partecipare esclusivamente i SS.GG o loro delegati.

#### **Art. 8 - Oneri e contributi**

Nessun costo dovrà essere posto a carico dei sindacati partner se non reciprocamente concordato.

#### **Art. 9 - Risoluzione delle controversie**

In caso di controversie tra i sindacati in partenariato, queste dovranno essere risolte in via bonaria attraverso la negoziazione e il dialogo. Se la questione non può essere risolta bonariamente, sarà sottoposta alla decisione del Comitato di Garanzia che delibererà, in via definitiva, con voto a maggioranza degli aventi diritto. Il Comitato di Garanzia, nei 5 giorni successivi, sottoporrà un resoconto scritto dell'intera vicenda al Consiglio di amministrazione del Fondo Pre.Si.Di.\_.

#### **Art. 10 - Risoluzione dell'accordo**

L'accordo di partenariato può essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, anche senza preavviso, mediante notifica via PEC all'indirizzo dell'altra parte. In caso di risoluzione dell'accordo, nulla sarà dovuto da nessuna parte all'altra parte, salvo quanto diversamente disposto ai termini del precedente art. 8.

#### **Art. 11 – Pubblicità dell'accordo**

Il sindacato richiedente ed il Fondo Pre.Si.Di. daranno informazione mediante le proprie pagine web ufficiali, canali social e ogni altro mezzo ritenuto idoneo dell'intervenuta sottoscrizione dell'accordo di partenariato, mantenendo pubblicati i rispettivi loghi, con la definizione di "partner".

#### **Art. 12 - Pubblicità del regolamento**

Del presente regolamento viene data informazione mediante pubblicazione sul sito web del Fondo pensione.